



OFFICINA DELLE  
COMPETENZE

---

# Formazione e lavoro: quali competenze del cittadino nel futuro del sistema regionale toscano

---

EBTT Toscana Firenze 11 aprile 2017

---

---


## Legge 92/2012

### **'Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita'**

- L'individuo è protagonista attivo dell'apprendimento
- Acquisisce competenze che possono essere validate e certificate
- Anche in contesti informali e non formali, in modo intenzionale e non intenzionale.



La Legge n. 92/2012 pone le basi per la costruzione di un compiuto sistema nazionale di certificazione delle competenze.



---

**- Legge 92/2012, art. 4:**

- definisce l'apprendimento permanente;


- delega il Governo ad adottare decreti legislativi per definire norme generali e LEP utili a individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze;

- delega il Governo a definire:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.





## D.Lgs. 13/2013

dà attuazione alla Legge n. 92/2012 e definisce i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.



Promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Art. 1).

---

## Dal D.Lgs. 13/2013 al D.I del 30 giugno 2015:

Il **D.Lgs. n. 13/2013** si articola in due linee di intervento prioritarie:

1. costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
2. definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione).

## Il **D.I. del 30 giugno 2015**:

- istituisce il QNQR, ovvero il QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI E DELLE RELATIVE COMPETENZE
- definisce una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale
- dà attuazione alla prima linea d'intervento per la costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione.



---

Dal D.Lgs. 13/2013 al D.I del 30 giugno 2015:

1° linea di intervento:

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

## Il quadro nazionale delle qualifiche regionali

---

Il QNQR è un tassello del Repertorio nazionale, previsto dall'art. 8, d. lgs. 13/2013. E' una banca dati organizzata in 24 Settori Economico Professionali (SEP), ciascuno declinato in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che compongono le ADA.

Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

E' pubblicamente accessibile e consultabile. E' uno strumento aperto, può essere modificato e aggiornato.



## La Funzione del QNQR

Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali.



Ovvero, rende possibile:

Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi Repertori regionali;

Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune rappresentazione del lavoro;

Disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di valutazione congruenti.





OFFICINA DELLE  
COMPETENZE

## Il quadro nazionale delle qualifiche regionali

---

La correlazione tra le qualificazioni regionali è un processo orientato alla progressiva standardizzazione delle qualifiche regionali nella prospettiva di implementazione del Repertorio nazionale.

Sono correlabili le qualificazioni regionali che, in termini di competenze, presidiano le stesse attività di lavoro.

Le qualificazioni regionali correlabili, vagliate e validate dall'apposito Gruppo Tecnico Competenze, sono considerate automaticamente equivalenti.



---

Dal D.Lgs. 13/2013 al D.I del 30 giugno 2015:

2° linea di intervento:

Definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione)



Il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni professionali tra le Regioni incidono profondamente sulle dinamiche occupazionali. Infatti,

- agevolano il **matching tra domanda-offerta** di lavoro;
- rendono percorribile il sistema dei **crediti formativi**, valorizzando le competenze acquisite;
- favoriscono la **programmazione dell'offerta formativa collegata al mondo del lavoro**;
- favoriscono i processi di **individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali** di apprendimento;
- favoriscono la **costruzione delle prove di valutazione** degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite;
- favoriscono **l'accesso ai pubblici concorsi**;
- favoriscono **la mobilità occupazionale** nazionale e a livello comunitario.



- 
- Le qualificazioni regionali validate sono spendibili sull'intero territorio nazionale e comunitario
  - Gli apprendimenti sono messi in trasparenza
  - La mobilità geografica e professionale è più agevole
  - Il requisito della CONDIZIONALITA' EX ANTE è soddisfatto: l'Italia garantisce, infatti, un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dà piena attuazione al quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente
- 